



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE

21-1/2024 P.U.

Sent. n. 40/2024
RISOL. DEB. CAS. n. 17/2024
Cron. n.
Rep. n. 43/2024

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 26.3.2024;
sentite le parti alle udienze del 30.5.2024 e del 25.9.2024;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 20.3.2024 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 26.3.2024 è stata fissata l'udienza del 30.5.2024 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le osservazioni critiche formulate da parte del creditore PREXTA S.P.A. il quale ha lamentato: l'inammissibilità del piano per aver il debitore ricorso al credito in maniera negligente "quale "ordinario"



strumento di sussistenza e non come un rimedio emergenziale legato a circostanze imprevedibili”, circostanze che, peraltro, non risulterebbero adeguatamente e chiaramente descritte nella relazione del professionista O.C.C.; l’inammissibilità del piano per aver reso il debitore, in sede di concessione del finanziamento stipulato con PREXTA S.P.A., dichiarazioni non veritiere circa la consistenza del proprio patrimonio immobiliare; l’inammissibilità del piano per mancata giustificazione delle spese mensili così come determinate; il rigetto della richiesta di omologa per mancato inserimento, tra le poste attive, delle somme recuperabili dal ricorrente a titolo di TFR, di prossima maturazione e vincolato a garanzia della restituzione del finanziamento stipulato con PREXTA; inammissibilità del piano per riconoscimento, ai creditori chirografari, di una percentuale di soddisfacimento pari al 10%;

- all’udienza del 30.5.2024 il Giudice, alla luce delle osservazioni formulate dal creditore PREXTA S.P.A. e vista la disponibilità manifestata dal ricorrente ad un’integrazione migliorativa del piano, ha rinviato all’udienza del 25.9.2024;
- in data 17.7.2024 il professionista O.C.C. ha depositato la proposta di piano integrata, unitamente alla relazione aggiornata ed alla prova della sua comunicazione ai creditori;
- con nota depositata in data 26.8.2024 il professionista O.C.C. ha depositate le osservazioni pervenute dal creditore PREXTA S.P.A., il quale ha reiterato i medesimi rilievi già esposti successivamente all’invio della prima proposta;
- all’udienza del 25.9.2024 parte ricorrente, unica presente con il professionista O.C.C., ha insistito nell’omologa del piano in ultimo depositato in data 17.7.2024;
- la proposta in esame, così come in ultimo integrata, in sintesi, ha disposto:
 - il pagamento di n. 54 rate mensili del valore di euro 375,61;
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
 - il pagamento parziale nella misura del 50% per i creditori privilegiati;
 - il pagamento parziale nella misura del 25% per i creditori chirografari;

Osservato che

- ai sensi dell’art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all’art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o



- professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dal ricorrente deriva unicamente da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, in via principale, a motivi personali quali, in primo luogo, la rilevante contrazione della retribuzione mensile in conseguenza dell'infortunio subito, sul luogo di lavoro, nel mese di ottobre 2022);
 - pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I., derivando la totalità dei debiti contratti da motivi estranei all'attività lavorativa;
 - deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

Considerato che

- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di crisi da sovraindebitamento ha inizio nel 2023, allorquando il in conseguenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro in data 16.10.2022 (cfr. allegato n. 5 D alla relazione del professionista O.C.C.), subisce una riduzione



- del proprio stipendio mensile per inabilità al compimento di determinate mansioni quali straordinari ed attività di ordine pubblico (cfr. in particolare pag. 7 della relazione del professionista O.C.C. ed allegati nn. 5, 6 e 7);
- simile evento, come documentato in atti, appare sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I.; invero, risulta dalla relazione del Gestore della crisi nonché dalla documentazione ad esso allegata che, fino a tale momento, nonostante il reddito familiare fosse costituito dalla sola retribuzione lavorativa dell'odierno ricorrente, quest'ultimo sia sempre riuscito a garantire il regolare pagamento dei finanziamenti contratti, provvedendo al contempo al sostentamento proprio e del nucleo familiare composto dapprima da cinque soggetti (genitori e tre figli) ed oggi da quattro. Aggiungasi poi che, a partire dal 2014, il sig. ha visto incrementare le proprie uscite per effetto della gravidanza della figlia maggiore, all'epoca sedicenne, e della successiva nascita del nipote, il cui mantenimento è stato posto interamente a carico dell'istante (in particolare pag. 5 e 6 della relazione ed allegato n. 5B);
 - ne discende così che, in conseguenza di tutte le circostanze sopra evidenziate e precisamente descritte nella relazione del professionista O.C.C., risulta ben presente, ad oggi, una situazione di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente allo stato non superabile per il proponente, permanendo la retribuzione di quest'ultimo (nella sua misura attuale) l'unica fonte di sostentamento per la propria famiglia;
 - peraltro, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta (infortunio sul luogo di lavoro e successiva contrazione della retribuzione), risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dal ricorrente non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (stante la capacità economica del medesimo a far fronte ai finanziamenti contratti, come anche dimostrato dalla valutazione positiva resa dagli istituti di credito in sede di valutazione del merito creditizio), quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattori esterni, ragionevolmente non prevedibili (l'infortunio sul luogo di lavoro occorso nel mese di ottobre 2022) ed in conseguenza dei quali il debitore, a fronte di entrate mensili improvvisamente ridotte, si è ritrovato nell'impossibilità di far fronte puntualmente ed integralmente alle obbligazioni in precedenza contratte;
 - sotto tale profilo, pertanto, non possono condividersi le osservazioni mosse dal creditore PREXTA S.P.A., risultando precisamente descritto, sia nella relazione del Gestore, sia nelle note di replica alle osservazioni depositate in data 22.4.2024, come la crisi da



sovraindebitamento oggi invocata dal ricorrente sia emersa successivamente agli eventi occorsi nel mese di ottobre 2022, a causa dei quali i debiti dai medesimo contratti per provvedere, da solo, al sostentamento proprio e dell'intero nucleo familiare, sono divenuti non più sostenibili;

- né, parimenti, possono accogliersi le doglianze mosse dal medesimo creditore relativamente alla presunta malafede del ricorrente in sede di stipula del finanziamento, il quale avrebbe falsamente dichiarato di essere titolare di beni immobili; seguendo l'impostazione proposta da PREXTA S.P.A., invero, simile contegno esimerebbe l'Istituto di credito da ulteriori, autonome, disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo per l'erogazione del finanziamento discusso. Orbene, a tal proposito appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio *"sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, *"se del caso"* (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame trova del resto conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 *bis*, a tenore del quale *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato, la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 *bis* T.U.B. Ebbene, seppur nella fattispecie in esame il professionista O.C.C. abbia verificato l'avvenuta verifica del merito



credizio da parte dell'istituto PREXTA S.P.A., non può non evidenziarsi come quest'ultimo appaia aver violato le prescrizioni imposte dal Testo Unico sopra citato, non risultando, al di fuori del mero questionario compilato dal ricorrente, ulteriori ed "adeguate" verifiche eseguite dal creditore anteriormente alla concessione del prestito;

- pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire al ricorrente l'accesso alla procedura in esame;

Ritenuto che

- ricorra dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, emergendo dalla documentazione in atti nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che il non è titolare di alcun bene immobile e che, pertanto, in ipotesi liquidatoria, l'attivo liquidabile sarebbe composto, unicamente, dalla propria retribuzione mensile e da un'autovettura modello FIAT PANDA immatricolata nel 2014 (cfr. 11 della relazione nonché allegato n. 15);
- a tal riguardo, peraltro, giova rilevare come i rilievi mossi dal creditore PREXTA S.P.A. in ordine alla mancata inclusione, tra le poste attive del piano, del TFR, non possano trovare accoglimento; sul punto, invero, debbono preliminarmente richiamarsi gli insegnamenti a più riprese espresse dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, secondo cui le quote accantonate del trattamento di fine rapporto "corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto determina solo l'esigibilità" (cfr. *ex multis* Cass. civ., 27.2.2020, n. 5376), sicché, seppur simile diritto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale della quota, il relativo credito non rientra, nondimeno, nella



disponibilità del lavoratore, divenendo esigibile solo una volta cessato il rapporto lavorativo;

- seguendo tale impostazione, dunque, salva l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento (rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei debitori), le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, tuttavia, fino al momento della cessazione del rapporto, del requisito dell'esigibilità;
- simili conclusioni, peraltro, non paiono mutare nella presente fattispecie nemmeno a fronte del dato, non discusso dal ricorrente, circa il suo prossimo pensionamento nel mese di agosto 2025; siffatto elemento, invero, non pare idoneo a giustificare, di per sé solo, l'inclusione del TFR nelle poste attive offerte nel piano, atteso che, in simile ipotesi, tale somme diverrebbero comunque effettivamente disponibili per i creditori con tempistiche non ragionevolmente compatibili con le modalità offerte nel piano proposto (la cui durata è stata indicata in poco più di quattro anni);
- in conclusione, dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.L.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;



Sent. n. 40/2024 pubbl. il 02/10/2024
Rep. n. 43/2024 del 02/10/2024

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 25%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.;

onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 1.10.2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

